


3

017 30/01/2018

*Esente bolli ai sensi dell'art. 17
del D. lgs. n. 460 del 04/12/1997*



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Rep. n. / Racc. n. del

CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER

SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO E STABILI COMUNALI

PERIODO 16/04/2018 – 31/01/2020

Importo: € + IVA

Impresa:

Codice fiscale Società:

Comune di Castellanza: 00252280128

C.I.G.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno del mese di
....., in Castellanza, presso la sede municipale.

Avanti a me dr. Antonino CORONA, Segretario Comunale del Comune di Castellanza, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000, s.m.i., sono personalmente comparsi:

1. Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, di seguito per brevità chiamato **Comune**, con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, rappresentato dall'arch. SILVANO FERRARO nato a Busto Arsizio (VA) il, nella sua qualità di responsabile del settore Opere Pubbliche, domiciliata per la carica nella casa comunale, la quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di decreto sindacale n.

..... del, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107,
punto 3, lett. c), del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000, s.m.i.;

2. la società, di seguito per brevità chiamata
Cooperativa, con sede legale a (.....), Via n. ,
codice fiscale, rappresentata dal signor, nato a
..... (.....) il, domiciliato per la carica nella sede
sociale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma nella sua qualità di
..... della società in forza dei poteri ad esso conferiti con atto
del e dai vigenti patti sociali.

I predetti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono
personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

*che, l'articolo 5 della Legge n. 381/1991, s.m.i., prevede che: **Gli enti pubblici (...) anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), (...), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1;***

che, con l'affidamento ad una Cooperativa delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune di Castellanza nell'esercizio della funzione socio-assistenziale cui è istituzionalmente preposto, si pone l'obiettivo di assistere persone in situazione di emarginazione e disadattamento sociale, offrendo loro la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, specificatamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale;

che, la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che il Comune e

la Cooperativa a livello rispettivamente istituzionale e sociale tutelano i soggetti più deboli e che a tal fine ritengono di dover coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali intervenendo a favore delle persone in condizioni di disagio individuale e di emarginazione sociale;

visto, il capitolato prestazionale inerente i servizi di pulizia del Palazzo e stabili comunali, per il periodo 16/03/2018 – 31/12/2019, predisposto dal settore Opere Pubbliche allegato alla determinazione n. del, per un importo stimato complessivo del servizio pari ad € + IVA (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € non soggetti a ribasso);

che, con la stessa determinazione n. del è stata indetta procedura competitiva di tipo negoziato, con iter del cottimo fiduciario, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite piattaforma SINTEL;

che, come risulta da verbali n. del, l'offerta più vantaggiosa risulta quello offerto dalla Cooperativa con sede legale a (.....),, il, nostro protocollo n. del

che, la società, risulta iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali (art. 9 della Legge n. 381/1991, s.m.i.) ai sensi della L.R. n. 16 del 01/06/1993, alla sezione B, foglio, numero progressivo, con decreto n. del

che, la Cooperativa si è inoltre impegnata a garantire l'assunzione, per la durata della convenzione, di n. 1 (uno) soggetto svantaggiato segnalato dal Comune, come previsto dalla Legge n.381/1991, s.m.i., nonché ad assumere alle proprie dipendenze, previa risoluzione del contratto di lavoro con il gestore uscente, i lavoratori in forza già impiegati da quest'ultimo per l'esecuzione del servizio in oggetto;

che, il Comune di Castellanza, con determinazione n. del,
ha affidato i servizi di pulizia del palazzo e stabili comunali, come meglio infra specificato, per
il periodo 16/03/2018 – 31/12/2019, alla citata società,
per l'importo complessivo di € + IVA, pari ad € IVA
inclusa.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del presente atto è l'affidamento dei servizi di pulizia del Palazzo
Comunale e di alcuni stabili comunali come meglio specificato all'art. 1 del
capitolato prestazionale (che seppure non materialmente allegato al presente atto, è
conosciuto dalle parti e ne costituisce parte integrante e sostanziale).

In particolare:

- uffici del Palazzo Comunale e manutenzione delle aiuole presenti nel cortile,
- uffici comunali di Via Veneto n.27/A,
- ufficio Protezione Civile di Via Bernocchi,
- Centro Polifunzionale di Piazza Soldini,
- Biblioteca di Piazza Castegnate n. 2/A,
- Villa Pomini di Via Don Testori n. 14.

L'appalto avrà la durata dal 16/04/2018 al 31/01/2020.

Art. 3 - Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed
incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti e risultanti dal presente atto,
dalla determinazione n. del e relativi allegati
(in particolare gli artt. 6 e 7 del capitolato prestazionale), nonché dalle vigenti
norme in materia di igiene e sanità, degli accordi sindacali nazionali e provinciali

relativi al personale impiegato e dalle altre normative di settore.

Art. 4 - L'importo contrattuale complessivo presunto è pari ad € +
IVA (...../.....).

L'importo contrattuale sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata ed il
corrispettivo sarà liquidato, previa presentazione delle fatture, mediante bonifico
bancario a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con
interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il responsabile del procedimento potrà richiedere ulteriori interventi straordinari,
previa richiesta di idoneo preventivo di spesa. L'Amministrazione Comunale si
riserva comunque la facoltà di fare eseguire i predetti lavori ad altra ditta
opportunamente selezionata.

Art. 5 - Il servizio potrà subire delle variazioni delle prestazioni in aumento o in
diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza
diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni.

Art. 6 - A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, la Cooperativa ha prestato
cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto di affidamento, pari ad
€ (...../.....) con polizza fideiussoria
emessa da, agenzia di (.....), il,
n., il cui premio ha validità dal al
..... e che la società si impegna a rinnovare fino alla scadenza del

presente atto.

Tale fideiussione prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 7 - L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno provocato durante lo svolgimento dei servizi alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore ha stipulato idonea copertura assicurativa R.C.T. - R.C.O., con un massimale per sinistro pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00), emessa da , il , n. , con premio valido fino al e che la società si impegna a rinnovare per tutta la durata della convenzione.

Art. 8 - La Cooperativa si impegna a garantire l'assunzione, per la durata dell'atto, di **n. 1 (uno)** soggetto svantaggiato segnalato dal Comune, come previsto dalla Legge n.381/1991, s.m.i., nonché ad assumere alle proprie dipendenze, previa risoluzione del contratto di lavoro con il gestore uscente, i lavoratori in forza già impiegati da quest'ultimo per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Art. 9 - Verranno effettuate, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, visite di constatazione della perfetta esecuzione degli interventi. Di tale visita verrà redatto apposito verbale firmato dal responsabile del servizio e dal rappresentante dell'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta avrà il diritto di provvedere, all'applicazione

delle penali come specificato nell'art. 10 del capitolato prestazionale.

L'Amministrazione Comunale, per reiterata inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di risolvere il contratto e procedere a nuovo affidamento del servizio.

Art. 10 - Qualora nell'esecuzione del servizio si verificano inadempienze alle norme contrattuali, previa contestazione per iscritto dell'appaltatore, queste daranno luogo all'applicazione di una penale pari ad un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla gravità dell'infrazione.

L'amministrazione renderà tempestivamente edotta la cooperativa, con lettera raccomandata AR o anche a mezzo fax o pec, dell'applicazione di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate; l'importo delle penalità sarà trattenuto all'atto della liquidazione delle rate mensili, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva, il cui ammontare dovrà essere immediatamente reintegrato. In caso di reiterazione di gravi inadempienze, di abbandono ingiustificato del servizio o di inadempimento comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto potrà essere dichiarato risolto con atto unilaterale del Comune, senza necessità di diffida o di altro atto giuridico e l'appaltatore sarà soggetto ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 - Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'Amministrazione al rappresentante della cooperativa aggiudicataria, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e

seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione di azienda, fallimento dell'impresa o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa;
- decadenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo al legale rappresentante o titolare della cooperativa appaltatrice e/o soci con poteri;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi per 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità in un semestre qualora si verificassero, da parte della cooperativa aggiudicataria, inadempienze gravi o negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
- cessione non autorizzata a terzi del presente contratto;
- mancata reiterazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Art. 12 - E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Le cessioni dei crediti da corrispettivo d'appalto si intendono rifiutate. Sono fatte salve le cessioni in applicazione della misura "credito in cassa" promosso da Regione Lombardia o da altri operatori che effettuino cessioni non su crediti futuri, ma per quelli già maturati e certi, liquidi ed esigibili.

Art. 13 - La stazione appaltante, in applicazione all'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990, s.m.i., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da

comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A R..

In caso di recesso della stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso a quanto previsto nell'art. 1671 C.C..

Art. 14 - La Cooperativa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali, ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ivi comprese le norme che regolano i rapporti con i soggetti svantaggiati inseriti.

La cooperativa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1 del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n.55.

Il presente atto non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e la Cooperativa solleva la Concedente da qualsiasi responsabilità verso i lavoratori che saranno impiegati per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente convenzione. L'appaltatore è l'unico soggetto responsabile nei confronti dei propri lavoratori addetti al servizio.

Gli obblighi in capo all'appaltatore, tra i quali la comunicazione tempestiva dell'elenco completo dei nominativi del personale impiegato, nonché dei numeri della posizione assicurativa sono elencati nell'art. 6 del capitolato prestazionale.

Art. 15 - In presenza di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si procederà adendo il giudice competente in materia.

Art. 16 - Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, seppure non materialmente allegati alla medesima: la copia del decreto istituzionale all'Albo Regionale, il capitolato prestazionale, l'offerta della società protocollata al n./2018, l'elenco operatori ed il DUVRI compilato dalla società appaltatrice.

Art. 17 - ARTICOLO ANTIMAFIA - DIPENDE DALL'IMPORTO CONTRATTUALE.

Art. 18 - La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 - ARTICOLO SEDE OPERATIVA A DISTANZA NON SUPERIORE A 30 KM O APERTURA SEDE OPERATIVA STESSA DISTANZA.

Art. 20 - Sono a completo ed esclusivo carico della Cooperativa tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

Art. 21 - *Le parti prendono atto che trattandosi di contratto sottoscritto con Cooperativa senza scopo di lucro o Associazione di Volontariato, le spese di bollo non vengono pagate ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 460 del 4/12/1997.*

Art. 22 - Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 131/1986, s.m.i.. *La registrazione avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art.3 bis del D. lgs. n. 463/1997, s.m.i..*

Art. 23 - Le parti espressamente rinunziano alla lettura degli atti citati, che seppur non

materialmente uniti al presente atto per espressa volontà delle parti, si intendono integralmente accettati.

Art. 24- Si informa che il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto è effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici o privati e la loro diffusione è ammessa quando sia prevista da norme di Legge o di Regolamento o quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dall'art.19 del D. lgs. n. 196/2003, s.m.i.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da **numero** **facciate per intero e fino a qui della presente**, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

per la società, con sede legale a
(.....), Via, codice fiscale, nella
persona del signor, nato a (.....) il
....., nella sua qualità die della stessa, **mediante firma digitale** rilasciata da, con certificato di firma digitale valido dal
al, come da me accertato in conformità al disposto dell'art.1, comma 1,
lettera f), del D. lgs. n.82/2005, s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale CAD):
..... - (f.to digitalmente).

Per il **COMUNE DI CASTELLANZA**, con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n.4, nella persona dell'arch. SILVANO FERRARO nato a Busto Arsizio (VA) il
....., **mediante firma digitale** rilasciata da Infocert s.p.a., con certificato di

firma digitale valido dal _____ al _____, come da me accertato
in conformità al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f), del D. lgs. n.82/2005, s.m.i. (codice
dell'amministrazione digitale CAD):

Silvano FERRARO - (f.to digitalmente).

Il SEGRETARIO COMUNALE - F.to Antonino CORONA - (f.to digitalmente).

*Esente bolli ai sensi dell'art. 17
del D. lgs. n. 460 del 04/12/1997*



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Rep. n. / Racc. n. del

CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER

SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO E STABILI COMUNALI

PERIODO 16/04/2018 – 31/01/2020

Importo: € + IVA

Impresa:

Codice fiscale Società:

Comune di Castellanza: 00252280128

C.I.G.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno del mese di
....., in Castellanza, presso la sede municipale.

Avanti a me dr. Antonino CORONA, Segretario Comunale del Comune di Castellanza, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000, s.m.i., sono personalmente comparsi:

1. Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, di seguito per brevità chiamato **Comune**, con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, rappresentato dall'arch. SILVANO FERRARO nato a Busto Arsizio (VA) il, nella sua qualità di responsabile del settore Opere Pubbliche, domiciliata per la carica nella casa comunale, la quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di decreto sindacale n.

..... del, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107,
punto 3, lett. c), del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000, s.m.i.;

2. la società, di seguito per brevità chiamata
Cooperativa, con sede legale a (.....), Via n. ,
codice fiscale, rappresentata dal signor, nato a
..... (.....) il, domiciliato per la carica nella sede
sociale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma nella sua qualità di
..... della società in forza dei poteri ad esso conferiti con atto
del e dai vigenti patti sociali.

I predetti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono
personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

che, l'articolo 5 della Legge n. 381/1991, s.m.i., prevede che: *Gli enti pubblici (...) anche in deroga
alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), (...), per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1;*

che, con l'affidamento ad una Cooperativa delle attività oggetto della presente convenzione, il
Comune di Castellanza nell'esercizio della funzione socio-assistenziale cui è istituzionalmente
preposto, si pone l'obiettivo di assistere persone in situazione di emarginazione e
disadattamento sociale, offrendo loro la possibilità di svolgere un'attività lavorativa,
specificatamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione
umana, al loro recupero e reinserimento sociale;

che, la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che il Comune e

la Cooperativa a livello rispettivamente istituzionale e sociale tutelano i soggetti più deboli e che a tal fine ritengono di dover coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali intervenendo a favore delle persone in condizioni di disagio individuale e di emarginazione sociale;

visto, il capitolato prestazionale inerente i servizi di pulizia del Palazzo e stabili comunali, per il periodo 16/03/2018 – 31/12/2019, predisposto dal settore Opere Pubbliche allegato alla determinazione n. del, per un importo stimato complessivo del servizio pari ad € + IVA (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € non soggetti a ribasso);

che, con la stessa determinazione n. del è stata indetta procedura competitiva di tipo negoziato, con iter del cottimo fiduciario, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite piattaforma SINTEL;

che, come risulta da verbali n. del, l'offerta più vantaggiosa risulta quello offerto dalla Cooperativa con sede legale a (.....),, il, nostro protocollo n. del

che, la società, risulta iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali (art. 9 della Legge n. 381/1991, s.m.i.) ai sensi della L.R. n. 16 del 01/06/1993, alla sezione B, foglio, numero progressivo, con decreto n. del

che, la Cooperativa si è inoltre impegnata a garantire l'assunzione, per la durata della convenzione, di n. 1 (uno) soggetto svantaggiato segnalato dal Comune, come previsto dalla Legge n.381/1991, s.m.i., nonché ad assumere alle proprie dipendenze, previa risoluzione del contratto di lavoro con il gestore uscente, i lavoratori in forza già impiegati da quest'ultimo per l'esecuzione del servizio in oggetto;

che, il Comune di Castellanza, con determinazione n. del,
ha affidato i servizi di pulizia del palazzo e stabili comunali, come meglio infra specificato, per
il periodo 16/03/2018 – 31/12/2019, alla citata società,
per l'importo complessivo di € + IVA, pari ad € IVA
inclusa.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del presente atto è l'affidamento dei servizi di pulizia del Palazzo
Comunale e di alcuni stabili comunali come meglio specificato all'art. 1 del
capitolato prestazionale (che seppure non materialmente allegato al presente atto, è
conosciuto dalle parti e ne costituisce parte integrante e sostanziale).

In particolare:

- uffici del Palazzo Comunale e manutenzione delle aiuole presenti nel cortile,
- uffici comunali di Via Veneto n.27/A,
- ufficio Protezione Civile di Via Bernocchi,
- Centro Polifunzionale di Piazza Soldini,
- Biblioteca di Piazza Castegnate n. 2/A,
- Villa Pomini di Via Don Testori n. 14.

L'appalto avrà la durata dal 16/04/2018 al 31/01/2020.

Art. 3 - Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed
incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti e risultanti dal presente atto,
dalla determinazione n. del e relativi allegati
(in particolare gli artt. 6 e 7 del capitolato prestazionale), nonché dalle vigenti
norme in materia di igiene e sanità, degli accordi sindacali nazionali e provinciali

relativi al personale impiegato e dalle altre normative di settore.

Art. 4 - L'importo contrattuale complessivo presunto è pari ad € +
IVA (...../.....).

L'importo contrattuale sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata ed il corrispettivo sarà liquidato, previa presentazione delle fatture, mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il responsabile del procedimento potrà richiedere ulteriori interventi straordinari, previa richiesta di idoneo preventivo di spesa. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di fare eseguire i predetti lavori ad altra ditta opportunamente selezionata.

Art. 5 - Il servizio potrà subire delle variazioni delle prestazioni in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 6 - A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, la Cooperativa ha prestato cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto di affidamento, pari ad € (...../.....) con polizza fideiussoria emessa da , agenzia di (.....), il , n., il cui premio ha validità dal al e che la società si impegna a rinnovare fino alla scadenza del

presente atto.

Tale fideiussione prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 7 - L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno provocato durante lo svolgimento dei servizi alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore ha stipulato idonea copertura assicurativa R.C.T. - R.C.O., con un massimale per sinistro pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00), emessa da , il , n., con premio valido fino al e che la società si impegna a rinnovare per tutta la durata della convenzione.

Art. 8 - La Cooperativa si impegna a garantire l'assunzione, per la durata dell'atto, di **n. 1 (uno)** soggetto svantaggiato segnalato dal Comune, come previsto dalla Legge n.381/1991, s.m.i., nonché ad assumere alle proprie dipendenze, previa risoluzione del contratto di lavoro con il gestore uscente, i lavoratori in forza già impiegati da quest'ultimo per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Art. 9 - Verranno effettuate, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, visite di constatazione della perfetta esecuzione degli interventi. Di tale visita verrà redatto apposito verbale firmato dal responsabile del servizio e dal rappresentante dell'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta avrà il diritto di provvedere, all'applicazione

delle penali come specificato nell'art. 10 del capitolato prestazionale.

L'Amministrazione Comunale, per reiterata inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di risolvere il contratto e procedere a nuovo affidamento del servizio.

Art. 10 - Qualora nell'esecuzione del servizio si verificano inadempienze alle norme contrattuali, previa contestazione per iscritto dell'appaltatore, queste daranno luogo all'applicazione di una penale pari ad un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla gravità dell'infrazione.

L'amministrazione renderà tempestivamente edotta la cooperativa, con lettera raccomandata AR, o anche a mezzo fax o pec, dell'applicazione di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate; l'importo delle penalità sarà trattenuto all'atto della liquidazione delle rate mensili, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva, il cui ammontare dovrà essere immediatamente reintegrato. In caso di reiterazione di gravi inadempienze, di abbandono ingiustificato del servizio o di inadempimento comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto potrà essere dichiarato risolto con atto unilaterale del Comune, senza necessità di diffida o di altro atto giuridico e l'appaltatore sarà soggetto ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 - Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'Amministrazione al rappresentante della cooperativa aggiudicataria, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e

seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione di azienda, fallimento dell'impresa o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa;
- decadenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo al legale rappresentante o titolare della cooperativa appaltatrice e/o soci con poteri;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi per 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità in un semestre qualora si verificassero, da parte della cooperativa aggiudicataria, inadempienze gravi o negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
- cessione non autorizzata a terzi del presente contratto;
- mancata reiterazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Art. 12 - E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Le cessioni dei crediti da corrispettivo d'appalto si intendono rifiutate. Sono fatte salve le cessioni in applicazione della misura "credito in cassa" promosso da Regione Lombardia o da altri operatori che effettuino cessioni non su crediti futuri, ma per quelli già maturati e certi, liquidi ed esigibili.

Art. 13 - La stazione appaltante, in applicazione all'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990, s.m.i., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da

comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A R..

In caso di recesso della stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso a quanto previsto nell'art. 1671 C.C..

Art. 14 - La Cooperativa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali, ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ivi comprese le norme che regolano i rapporti con i soggetti svantaggiati inseriti.

La cooperativa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1 del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n.55.

Il presente atto non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e la Cooperativa solleva la Concedente da qualsiasi responsabilità verso i lavoratori che saranno impiegati per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente convenzione. L'appaltatore è l'unico soggetto responsabile nei confronti dei propri lavoratori addetti al servizio.

Gli obblighi in capo all'appaltatore, tra i quali la comunicazione tempestiva dell'elenco completo dei nominativi del personale impiegato, nonché dei numeri della posizione assicurativa sono elencati nell'art. 6 del capitolato prestazionale.

Art. 15 - In presenza di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si procederà adendo il giudice competente in materia.

Art. 16 - Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, seppure non materialmente allegati alla medesima: la copia del decreto istituzionale all'Albo Regionale, il capitolato prestazionale, l'offerta della società protocollata al n./2018, l'elenco operatori ed il DUVRI compilato dalla società appaltatrice.

Art. 17 - ARTICOLO ANTIMAFIA - DIPENDE DALL'IMPORTO CONTRATTUALE.

Art. 18 - La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 - ARTICOLO SEDE OPERATIVA A DISTANZA NON SUPERIORE A 30 KM O APERTURA SEDE OPERATIVA STESSA DISTANZA.

Art. 20 - Sono a completo ed esclusivo carico della Cooperativa tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

Art. 21 - *Le parti prendono atto che trattandosi di contratto sottoscritto con Cooperativa senza scopo di lucro o Associazione di Volontariato, le spese di bollo non vengono pagate ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 460 del 4/12/1997.*

Art. 22 - Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 131/1986, s.m.i.. *La registrazione avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art.3 bis del D. lgs. n. 463/1997, s.m.i..*

Art. 23 - Le parti espressamente rinunziano alla lettura degli atti citati, che seppur non

materialmente uniti al presente atto per espressa volontà delle parti, si intendono integralmente accettati.

Art. 24 - Si informa che il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto è effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici o privati e la loro diffusione è ammessa quando sia prevista da norme di Legge o di Regolamento o quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dall'art.19 del D. lgs. n. 196/2003, s.m.i.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da numero facciate per intero e fino a qui della presente , del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

per la società , con sede legale a
(.....), Via , codice fiscale , nella
persona del signor , nato a (.....) il
..... , nella sua qualità di e della stessa, **mediante firma digitale** rilasciata da , con certificato di firma digitale valido dal
al , come da me accertato in conformità al disposto dell'art.1, comma 1,
lettera f), del D. lgs. n.82/2005, s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale CAD):

..... - (f.to digitalmente).

Per il **COMUNE DI CASTELLANZA**, con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n.4, nella persona dell'arch. SILVANO FERRARO nato a Busto Arsizio (VA) il
..... , **mediante firma digitale** rilasciata da Infocert s.p.a., con certificato di

firma digitale valido dal _____ al _____, come da me accertato
in conformità al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f), del D. lgs. n.82/2005, s.m.i. (codice
dell'amministrazione digitale CAD):

Silvano FERRARO - (f.to digitalmente).

Il SEGRETARIO COMUNALE - F.to Antonino CORONA - (f.to digitalmente).